

**CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI
COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO "VERONESE"**

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.

1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., gli enti locali partecipanti di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "VERONESE" convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

- a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
- e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni del bacino, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

Art. 2 - Enti locali partecipanti.

1. In conformità alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato operata dalla Regione del Veneto con legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti comuni, di seguito indicati come enti locali partecipanti:

1	Affi
2	Albaredo d'Adige
3	Angiari
4	Arcole
5	Badia Calavena
6	Bardolino
7	Belfiore
8	Bevilacqua
9	Bonavigo
10	Boschi Sant'Anna
11	Bosco Chiesanuova
12	Bovolone
13	Brentino Belluno
14	Brenzzone
15	Bussolengo
16	Buttapietra
17	Caldiero
18	Caprino Veronese
19	Casaleone
20	Castel d'Azzano

21	Castelnuovo del Garda
22	Cavaion Veronese
23	Cazzano di Tramigna
24	Cerea
25	Cerro Veronese
26	Cologna Veneta
27	Colognola ai Colli
28	Concamarise
29	Costermano
30	Dolcè
31	Erbe'
32	Erbezzo
33	Ferrara di Monte Baldo
34	Fumane
35	Garda
36	Gazzo Veronese
37	Grezzana
38	Illasi
39	Isola della Scala
40	Isola Rizza

41	Lavagno
42	Lazise
43	Legnago
44	Malcesine
45	Marano di Valpolicella
46	Mezzane di Sotto
47	Minerbe
48	Montecchia di Crosara
49	Monteforte d'Alpone
50	Mozzecane
51	Negrar
52	Nogara
53	Nogarole Rocca
54	Oppeano
55	Palù
56	Pastrengo
57	Pescantina
58	Peschiera del Garda
59	Povegliano Veronese
60	Pressana

61	Rivoli Veronese
62	Roncà
63	Ronco all'Adige
64	Roverchiara
65	Roveredo di Guà
66	Roverè Veronese
67	Salizzole
68	San Bonifacio
69	San Giovanni Ilarione
70	San Giovanni Lupatoto
71	Sanguinetto
72	San Martino Buon Albergo
73	San Mauro di Saline

74	San Pietro di Morubio
75	San Pietro in Cariano
76	Sant'Ambrogio di Valpolicella
77	Sant'Anna d'Alfaedo
78	San Zeno di Montagna
79	Selva di Progno
80	Soave
81	Sommacampagna
82	Sona
83	Sorgà
84	Terrazzo
85	Torri del Benaco

86	Tregnago
87	Trevenzuolo
88	Valeggio sul Mincio
89	Velo Veronese
90	Verona
91	Veronella
92	Vestenanova
93	Vigasio
94	Villa Bartolomea
95	Villafranca di Verona
96	Zevio
97	Zimella

Art. 3 - Costituzione del Consiglio di bacino, denominazione, sede, modifica.

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", un Consiglio di bacino denominato «*Consiglio di bacino Veronese*», avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

2. Il Consiglio di bacino ha sede in Verona.

3. In caso di modifica dei confini dell'ambito territoriale ottimale, la presente convenzione potrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.

4. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima conformemente al proprio statuto.

5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.

6. Il segretario dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4 - Durata.

1. La presente convenzione ha durata di anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza di tale termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di bacino è il Comune avente il maggior numero di abitanti nell'ambito territoriale ottimale, ed è pertanto individuato nel Comune di VERONA.

Art. 6 - Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione del Consiglio di bacino sono determinate in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dal censimento ISTAT 2001 rispetto alla popolazione totale dell'ambito, e sono aggiornate dal Comitato Istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.

2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

	ENTE	Abitanti	Quota
1	Affi	1.942	0,0024
2	Albaredo d'Adige	5.032	0,0061
3	Angiari	1.844	0,0022
4	Arcole	5.274	0,0064
5	Badia Calavena	2.373	0,0029
6	Bardolino	6.329	0,0077
7	Belfiore	2.645	0,0032
8	Bevilacqua	1.691	0,0021
9	Bonavigo	1.881	0,0023
10	Boschi Sant'Anna	1.347	0,0016
11	Bosco Chiesanuova	3.203	0,0039
12	Bovolone	13.426	0,0163
13	Brentino Belluno	1.301	0,0016
14	Brenzzone	2.358	0,0029
15	Bussolengo	16.986	0,0207
16	Buttapietra	5.801	0,0071
17	Caldiero	5.655	0,0069
18	Caprino Veronese	7.493	0,0091
19	Casaleone	5.929	0,0072
20	Castel d'Azzano	10.242	0,0125
21	Castelnuovo del Garda	8.612	0,0105
22	Cavaion Veronese	4.164	0,0051
23	Cazzano di Tramigna	1.302	0,0016
24	Cerea	15.254	0,0185
25	Cerro Veronese	2.043	0,0025
26	Cologna Veneta	7.890	0,0096
27	Colognola ai Colli	6.913	0,0084
28	Concamarise	1.064	0,0013
29	Costermano	2.986	0,0036
30	Dolcè	2.200	0,0027
31	Erbe'	1.629	0,0020
32	Erbezzo	775	0,0009
33	Ferrara di Monte Baldo	188	0,0002
34	Fumane	3.816	0,0046
35	Garda	3.594	0,0044
36	Gazzo Veronese	5.515	0,0067
37	Grezzana	10.045	0,0122
38	Illasi	4.884	0,0059
39	Isola della Scala	10.502	0,0128
40	Isola Rizza	2.859	0,0035
41	Lavagno	5.964	0,0073
42	Lazise	6.055	0,0074
43	Legnago	24.274	0,0295
44	Malcesine	3.417	0,0042

45	Marano di Valpolicella	2.897	0,0035
46	Mezzane di Sotto	1.880	0,0023
47	Minerbe	4.588	0,0056
48	Montecchia di Crosara	4.195	0,0051
49	Monteforte d'Alpone	7.065	0,0086
50	Mozzecane	4.949	0,0060
51	Negrar	16.184	0,0197
52	Nogara	7.899	0,0096
53	Nogarole Rocca	2.850	0,0035
54	Oppeano	7.514	0,0091
55	Palù	1.124	0,0014
56	Pastrengo	2.362	0,0029
57	Pescantina	12.414	0,0151
58	Peschiera del Garda	8.485	0,0103
59	Povegliano Veronese	6.567	0,0080
60	Pressana	2.445	0,0030
61	Rivoli Veronese	1.980	0,0024
62	Roncà	3.385	0,0041
63	Ronco all'Adige	5.684	0,0069
64	Roverchiara	2.655	0,0032
65	Roveredo di Guà	1.371	0,0017
66	Roverè Veronese	2.098	0,0026
67	Salizzole	3.761	0,0046
68	San Bonifacio	17.513	0,0213
69	San Giovanni Ilarione	4.889	0,0059
70	San Giovanni Lupatoto	21.298	0,0259
71	Sanguinetto	3.998	0,0049
72	San Martino Buon Albergo	13.095	0,0159
73	San Mauro di Saline	568	0,0007
74	San Pietro di Morubio	2.848	0,0035
75	San Pietro in Cariano	12.484	0,0152
76	Sant'Ambrogio di Valpolicella	9.681	0,0118
77	Sant'Anna d'Alfaedo	2.462	0,0030
78	San Zeno di Montagna	1.243	0,0015
79	Selva di Progno	1.001	0,0012
80	Soave	6.562	0,0080
81	Sommacampagna	13.001	0,0158
82	Sona	14.275	0,0174
83	Sorgà	2.980	0,0036
84	Terrazzo	2.385	0,0029
85	Torri del Benaco	2.626	0,0032
86	Tregnago	4.896	0,0060
87	Trevenueolo	2.424	0,0029
88	Valeggio sul Mincio	10.941	0,0133
89	Velo Veronese	798	0,0010
90	Verona	253.208	0,3079
91	Veronella	3.696	0,0045
92	Vestenanova	2.614	0,0032
93	Vigasio	6.798	0,0083
94	Villa Bartolomea	5.368	0,0065
95	Villafranca di Verona	29.353	0,0357
96	Zevio	12.035	0,0146
97	Zimella	4.342	0,0053
	TOTALE	822.431	1,0000

Art. 7 - Organi del Consiglio di bacino

1. Sono organi del Consiglio di bacino:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato istituzionale;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il revisore dei conti.

Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato.

2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all'assemblea è determinata ai sensi del dell'articolo 6, comma 1 della presente convenzione.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di bacino.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:

- a. elezione del comitato istituzionale;
- b. elezione del presidente scelto tra i sindaci degli enti locali partecipanti;
- c. nomina del direttore;
- d. nomina del revisore dei conti tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
- e. approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;
- f. approvazione della programmazione del servizio idrico integrato;
- g. approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale;
- i. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
- j. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
- k. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale.

3. L'assemblea non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lett. a) del precedente comma 2 senza che il comitato istituzionale sia stato eletto.

Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è validamente convocata:

a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;

b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

2. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere f), g), h) e i) dell'articolo 9, comma 2, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.

5. L'assemblea è convocata nella prima seduta dal Sindaco del Comune responsabile del coordinamento; la convocazione è valida nella condizione prevista dal precedente comma 1, lett. a);

6. L'assemblea convocata nella prima seduta elegge il comitato istituzionale ed il presidente del Consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all'art. 11.

7. Le procedure per l'elezione del comitato istituzionale e del presidente si concludono entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti.

Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è composto da tre membri, di cui uno è il presidente del Consiglio di bacino, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti.

2. L'elezione dei membri del comitato istituzionale, escluso il presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno un terzo degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente i nominativi dei candidati alla carica di componente del comitato istituzionale, abbia riportato le maggioranze di cui all'art. 10, comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla

elezione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

5. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del comitato istituzionale o del presidente.

6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale o del presidente, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente al precedenti commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.

7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal Consiglio di bacino.

8. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia al comitato istituzionale o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno un terzo enti locali partecipanti.

Art. 12 - Attribuzioni del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è l'organo esecutivo del Consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato istituzionale l'adozione degli atti inerenti:

- a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;
- c. l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;
- d. le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i) e k) del comma 2 dell'articolo 9;
- e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

3. Il comitato istituzionale riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea.

Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è presieduto dal presidente del Consiglio di bacino, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni del comitato istituzionale sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le sedute del comitato istituzionale non sono pubbliche.

Art. 14 - Presidente.

1. Il presidente del Consiglio di bacino fa parte del comitato istituzionale ed è scelto dall'assemblea tra i suoi componenti, con la procedura di cui al precedente art. 11, comma 3.

2. L'elezione del presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno un terzo degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.

3. In caso di presentazione di un'unica candidatura, questa dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea elettiva. In caso contrario la votazione dovrà essere ripetuta in seconda seduta, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. In tal caso è consentita l'ammissione di nuove candidature da presentarsi entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell'assemblea elettiva.

4. Al presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
- b. convoca e presiede l'assemblea e il comitato istituzionale, di cui è membro;
- c. vigila sull'applicazione della presente convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di bacino;
- d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.
- e. vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
- f. è membro del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".

5. Il presidente sceglie, tra i membri del comitato istituzionale, il consigliere da lui delegato a svolgere le proprie funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 15 - Direttore.

1. Il direttore è nominato dall'assemblea.

2. Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e in particolare:

- a. assiste gli organi istituzionali del Consiglio di bacino;
- b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea e ne redige i processi verbali;
- c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
- d. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di bacino;

- e. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea;
- f. è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
- g. esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti per il funzionamento del Consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lett. c);
- h. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea agli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino;
- i. propone al Comitato istituzionale il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
- j. è membro, con il Presidente, del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".

3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo del Consiglio di bacino.

4. Il direttore del Consiglio di bacino è il dirigente di area della struttura operativa e cura in particolare la redazione e le proposte di approvazione, di modifica e aggiornamento della programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti degli interventi ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché le relative elaborazioni e l'inoltro degli stessi alle autorità competenti.

5. Il direttore è scelto con le modalità previste dalla legge.

6. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

Art. 16 - Disposizioni finanziarie.

1. Gli enti locali partecipanti coprono le spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato.

2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni, in quanto applicabili.